



FIGC

COMUNICATO STAMPA

2006
1982
1938
1934

Roma, 9 aprile 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 APRILE 2015

1. Ricorso ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A.
avverso la validità della delibera adottata dalla
Assemblea della Lega Italiana Calcio
Professionistico il 16.2.2015

INAMMISSIBILE per carenza di interesse.

2. Ricorso BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.
avverso le sanzioni:
- squalifica per 1 giornata effettiva di gara, e
ammenda di € 6.000 al calc. Cacia Daniele;
- ammenda di € 6.000 alla Società a titolo di
responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S.,
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale
per violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S.
(nota n. 6215/117 pf14-15/AM/ma del 18.2.2015) -
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale –
Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del
2.4.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto,
rimodula le sanzioni nei termini che seguono:

- ammenda di € 2.000,00 al calc. Cacia Daniele;
- ammenda di € 1.000,00 alla società Bologna F.C. 1909.